

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 21 dicembre 2023 n. 76

Oggetto: DIREZIONE SPORT - DEBITO FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE TERZA CIVILE N. 2122/2023. VARIAZIONE AL BILANCIO.

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Dicembre convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dall'art. 29 bis del Regolamento del Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede: STEFANO VALLANI

Partecipa: LUCIANO GOBBI (IL SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto:

TOMMASI DAMIANO	Assente	PADOVANI CARLA	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	PISA LUIGI	Presente
AGNOLI CARLA	Presente	PIVA GIACOMO	Presente
ATITSOGBE VERONICA	Presente	POLATO DANIELE	Assente
BATTAGLIA ALBERTO	Presente	POLI PAOLA	Presente
BEGHINI CARLO	Assente	REA GIUSEPPE	Presente
BERTAIA ANNA	Assente	ROSSI PAOLO	Assente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	ROTTA ALESSIA	Assente
BOZZA ALBERTO	Assente	RUSSO ROSARIO	Assente
BRESAOLA MICHELE	Presente	SBOARINA FEDERICO	Presente
CONA GIACOMO	Presente	SEGATTINI FABIO	Presente
CASELLA FRANCESCO	Presente	STELLA CHIARA	Presente
CUGINI JESSICA VERONICA	Presente	TONNI SERGIO	Presente
DIDONE' LORENZO	Presente	TOSI BARBARA	Assente
FALEZZA ALBERTO	Presente	TRINCANATO PIETRO GIOVANNI	Presente
FASOLI FRANCESCO	Presente	VERZE' BEATRICE	Presente
LELLA ANTONIO	Assente	VALLANI STEFANO	Presente
MARIOTTI MASSIMO	Presente	ZAVARISE NICOLO'	Assente
MOLINO ANNAMARIA	Presente		

e pertanto, alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti 26 e assenti 11 su un totale di 37 membri del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 116/2023 del 15/12/2023, presentata dalla Direzione Sport, inerente l'oggetto e depositata agli atti;
- Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore M. Bertucco;
- Preso atto che nessun Consigliere è intervenuto nel dibattito, come riportato nel separato sommario verbale della seduta a cui si fa integrale rinvio;

Premesse

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta comunale n. 210 del 20 luglio 2011, n. 241 dell'11 agosto 2011 e n. 243 del 22 agosto 2011 è stata deliberata la concessione dello stadio comunale fino al 30 giugno 2016;
- con contratto Rep. Mun. N. 87734 del 24/08/2011 è stata sottoscritta concessione in uso dello stadio comunale "M. Bentegodi" alla Società Hellas Verona S.p.A. con durata fino al 30 giugno 2016;
- con contratto Rep. Mun. N. 87742 del 29/08/2011 è stata sottoscritta concessione in uso dello stadio comunale "M. Bentegodi" alla Associazione Calcio Chievo Verona S.r.l. con durata fino al 30 giugno 2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 19 luglio 2016 sono stati prorogati i suddetti contratti per due stagioni sportive, a decorrere dal 1 luglio 2016 fino al 30 giugno 2018 alle medesime condizioni.

Considerato che:

- in data 14 luglio 2017 ha avuto luogo nello Stadio comunale "M. Bentegodi" il concerto del cantante Robbie Williams, organizzato dalla società Eeventi srl di Verona e autorizzato dal Comune di Verona con decisione di Giunta comunale rep. 2377/2016;
- nella nota 5 luglio 2017 di concessione dello stadio a Eeventi srl, la Direzione Sport e Tempo Libero ha imposto alla società organizzatrice del concerto (punto 7) *"la totale copertura e idonea protezione del terreno di gioco ed il corretto ripristino dello stesso al termine della manifestazione, compreso l'obbligo a carico degli organizzatori di risistemazione a regola d'arte del tappeto erboso, per le esigenze calcistiche delle società concessionarie. Per le modalità di intervento, gli organizzatori dovranno fare diretto riferimento alle società concessionarie dell'impianto sportivo"*;
- nella medesima nota è stata imposta alla società Eeventi srl *"la stipula di una fideiussione a prima richiesta ex art. 1957 C.C., con rinuncia del fideiussore di avvalersi della decadenza, con garanzia prestata nel senso più ampio, per un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) come da decisione di Giunta comunale in data 22 giugno 2017, evidenziando che, in ogni caso, a prescindere dalla garanzia fideiussoria, il costo totale del ripristino del manto erboso sarà interamente a carico degli Organizzatori del concerto"*.

Dato atto che:

- le società di calcio concessionarie dello Stadio "M. Bentegodi" Hellas Verona e Chievo Verona hanno consegnato un campo da gioco perfettamente in ordine;

- in data 17 luglio 2017, a concerto avvenuto, è stato effettuato un sopralluogo congiunto, anche alla presenza dei rappresentanti di Eventi srl oltre che dei rappresentanti delle due società di calcio e dell'ing. Castelli della Lega calcio serie A evidenziando quanto riportato nella nota del 17.07.2017 agli atti;

Atteso che con nota del 19/07/2017 la Lega calcio Serie A ha invitato le società di calcio Hellas Verona e Chievo Verona a provvedere immediatamente e comunque con inizio lavori entro il 24.07.2017 al ripristino del campo, secondo le indicazioni fornite dal suo rappresentante ed in previsione dell'inizio ufficiale della stagione sportiva 2017/18 (terzo turno di TIM CUP in calendario il 12 agosto 2017), pena il deferimento delle società stesse agli organi di giustizia sportiva;

Vista la determina della Direzione Sport Tempo Libero – Edilizia Sportiva n. 4178 del 22/07/2017 avente oggetto Stadio Marcantonio Bentegodi – concerto Robbie Williams del 14 luglio 2017 – ripristino terreno di gioco – Accertamento relativa entrata, con la quale si è provveduto ad accertare la somma di euro 343.552,00 Iva inclusa al cap. 18138/000 “rimborsi vari per danni agli immobili” Bilancio 2017 a titolo di risarcimento danni dovuto dalla società Eventi s.r.l.

Vista la nota dell'Avvocatura Civica Prot. N. 420118 del 14/11/2023 con la quale:
 - *si inoltra la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Terza Civile – n. 2122/2023 notificata in data 13/11/2023;*
 - *si informa che questa avvocatura provvederà all'impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia;*

Vista la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Terza Civile – n. 2122/2023 del 6 novembre 2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6881/2018 promossa da EVENTI S.R.L. (C.F. 02765930231) contro COMUNE DI VERONA e con la chiamata in causa di FALLIMENTO A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. (C.F. 01715910236) HELLAS VERONA F.C. S.P.A. (C.F. 02284490238), la quale diversamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta così provvede:

1. respinge le domande formulate dall'attrice nei confronti del Comune convenuto;
 2. respinge la domanda riconvenzionale formulata dal Comune convenuto nei confronti dell'attrice;
 3. condanna l'attrice e il comune convenuto, in solido, a pagare al titolo risarcitorio in favore del terzo chiamato Fallimento A.C. ChievoVerona, la somma di € 304.208,00, quanto all'attrice Eventi entro il limite di € 204.208,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati dalla data dei singoli pagamenti alla ditta manutentrice al saldo;
 4. condanna l'attrice e il Comune convenuto, in solido, a pagare al titolo risarcitorio in favore della terza chiamata Hellas Verona F.C., la somma di € 322.080,00, quanto all'attrice Eventi entro il limite di € 222.080,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati dalla data dei singoli pagamenti alla ditta manutentrice al saldo;
 5. condanna l'attrice e il Comune convenuto, in solido, alla rifusione in favore del Fallimento A.C. ChievoVerona della somma di € 22.547,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
 - 6 condanna l'attrice e il Comune convenuto, in solido, alla rifusione in favore di Hellas Verona F.C. della somma di € 22.547,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
 7. compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e il Comune convenuto;
- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di tutte le parti, ciascuna in quota di ¼.

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Considerato che, in ordine alla necessità di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, si richiamano ex multis le seguenti pronunce:

- deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/2019, secondo la quale *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 401/2012, secondo la quale *“il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa”*;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 11/2006, secondo la quale l'art. 194 *“non attribuisce ai singoli amministratori interessati alcuna facoltà di scelta circa la condotta da seguire e, tanto meno, permette loro di valutare, discrezionalmente, se sia il caso, o meno, di procedere al riconoscimento degli accertati debiti pregressi e ciò perché la norma stessa, di natura cogente, ha una forza giuridica che impone il perseguimento dell'obiettivo da essa rappresentato, stante l'inderogabilità ed indisponibilità dello specifico interesse pubblico tutelato”*;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia n. 6/2005, secondo la quale *“Nel caso dei debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio comunale non è [...] quello di riconoscere una legittimità del debito che di per sé già esiste, ma di ricondurre al sistema un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (e sul cui contenuto l'ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità con il sistema, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario...”* fermo restando che l'esistenza del relativo stanziamento non fa venir meno la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento;
- deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva n. 2/2005, secondo la quale, *“il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo [...] non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale”*, il quale *“non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito”*;

Dato atto che il presente provvedimento è stato condiviso con l'Avvocatura civica, che ha seguito e segue la controversia de qua;

Vista la nota predisposta dallo studio legale Tognetti prot. N. 448167 del 5/12/2023 avente oggetto Fallimento A.C. ChievoVerona Srl/Comune di Verona – Eventi Srl;

Vista la nota predisposta dallo Studio legale Unilegal Avvocati Associati del 14 novembre 2023 aente per oggetto la richiesta di liquidazione della sentenza a favore di Hellas Verona;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione depositata agli atti della Direzione Sport e sinteticamente descritta nello schema sotto riportato:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	Come disposto dalla sentenza a carico del Comune nei seguenti punti: A.C.ChievoVerona: Quota capitale 304.208,00 Inter.legali 20.748,85 Rivalutaz.monetaria 49.164,86 Compensi legali 22.457,00 Rimborso forfetario 15% compensi legali 3.368,55 Compensi 4% 1.033,02 Iva su spese legali 5.908,89 TOTALE 406.889,17 HellasVerona F.C. Quota capitale 322.080,00 Inter.legali rivalutaz. 79.286,72 Compensi legali 22.457,00 Rimborso forfetario 15% compensi legali 3.368,55 Compensi 4% 1.033,02 Iva su spese legali 5.908,88 TOTALE 434.134,17
TOTALE COMPLESSIVO		€ 841.023,34

il cui importo totale di € 841.023,34 è così ripartito:

- A.C.ChievoVerona € 406.889,17

- HellasVerona F.C. € 434,134,17

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14 marzo 2019;

Visto l'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 04 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria

2022 che riporta un avanzo di amministrazione pari ad euro 207.745.859,30, suddiviso nel seguente modo:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| • Parte accantonata | euro 107.867.692,82 |
| • Parte vincolata | euro 41.842.462,27 |
| • Parte destinata agli investimenti | euro 10.553.125,01 |
| • Parte disponibile | euro 47.482.579,20 |

Vista la necessità di destinare parte dell'avanzo di amministrazione 2022 - parte accantonata del fondo contenzioso - per un importo di euro 841.023,34 con contestuale variazione di bilancio, aumentando gli stanziamenti di spesa;

Considerato pertanto necessario adeguare le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa del bilancio 2023 - 2025 al fine di permettere di effettuare gli impegni di spesa;

Richiamate la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 20 aprile 2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e la deliberazione di Giunta comunale n. 428 del 02 maggio 2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023, dichiarate immediatamente eseguibili;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Sottoposta dal Presidente in votazione la proposta di delibera, ha dato il seguente esito rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

Presenti: 24

M. Adami, C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, M. Mariotti, A. Molino, L. Pisa, G. Piva, P. Poli, G. Rea, F. Segattini, C. Stella, S. Tonni, P. Trincolato, S. Vallani, B. Verze'

Assenti: 13

A. Bertaia, P. Bisinella, A. Bozza, A. Lella, C. Padovani, D. Polato, P. Rossi, A. Rotta, R. Russo, F. Sboarina, D. Tommasi, B. Tosi, N. Zavarise

Non Votanti: 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: 21

C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, G. Piva, P. Poli, G. Rea, F. Segattini, C. Stella, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Contrari: 3 M. Adami, M. Mariotti, L. Pisa

Astenuti: 0 NESSUN ASTENUTO

DELIBERA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2122/2023 del 6.11.2023 del Tribunale di Verona (Sezione Terza Civile) per un importo complessivo di € 841.023,34 sinteticamente riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	<p>Come disposto dalla sentenza a carico del Comune nei seguenti punti:</p> <p>A.C.ChievoVerona: Quota capitale 304.208,00 Inter.legali 20.748,85 Rivalutaz.monetaria 49.164,86 Compensi legali 22.457,00 Rimborso forfetario 15% compensi legali 3.368,55 Compensi 4% 1.033,02 Iva su spese legali 5.908,89 TOTALE 406.889,17</p> <p>HellasVerona F.C. Quota capitale 322.080,00 Inter.legali rivalutaz. 79.286,72 Compensi legali 22.457,00 Rimborso forfetario 15% compensi legali 3.368,55 Compensi 4% 1.033,02 Iva su spese legali 5.908,88 TOTALE 434.134,17</p>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 841.023,34

2. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto nella suddetta sentenza, la somma pari a € 841.023,34 verrà corrisposta come segue:

- € 406.889,17 a favore di Fallimento A.C. ChievoVerona,
- € 434.134,17 a favore di Hellas Verona F.C.

3. Di destinare parte dell'avanzo di amministrazione 2022 - parte accantonata, determinato con la deliberazione consiliare n. 25/2023 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2022 - per un importo di € 841.023,34 per il finanziamento del debito fuori bilancio;

4. Di effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 – 2025 sia di competenza che di cassa come da allegato A);
5. Di imputare la citata somma di € 841.023,34 come segue:
per euro 775.488,43 al capitolo 30957 (Sport – Rimborso sentenza),
per euro 65.534,91 al capitolo 940/10 Spese diverse per liti;
6. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti;
7. Di impugnare la sentenza del Tribunale di Verona sopra citata avanti la Corte di Appello di Venezia;
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 e al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

- Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 22
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuiti: 0
Non Votanti: 0

Presenti: 22

C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, L. Pisa, G. Piva, P. Poli, G. Rea, F. Segattini, C. Stella, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Assenti: 15

M. Adami, A. Bertaia, P. Bisinella, A. Bozza, A. Lella, M. Mariotti, C. Padovani, D. Polato, P. Rossi, A. Rotta, R. Russo, F. Sboarina, D. Tommasi, B. Tosi, N. Zavarise

Non Votanti: 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: 22

C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaglia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, L. Didone', A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, G. Piva, P. Poli, G. Rea, F. Segattini, C. Stella, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze'

Contrari: 1 L. Pisa

Astenuiti: 0 NESSUN ASTENUTO

9. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*****omissis il resto*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Firmato digitalmente da:
STEFANO VALLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI